

TI_GERICHTE 9.2013.144 vom 5. Juni 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-06-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2013.144

FR: TI_GERICHTE 9.2013.144 du 5 juin 2013

IT: TI_GERICHTE 9.2013.144 del 5 giugno 2013

Regeste

Relazioni personali all'estero, in un paese sconsigliato dal DFAE

Erwägungen

E. 3

; E. Epiney-Colombo, *Le relazioni personali*, 2006, pag. 7), ossia quando il suo sviluppo fisico, psichico e morale è minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è pur sempre l'ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009); che il DFAE ha diffuso i consigli di viaggio nell'ottobre 2012 e li ha confermati ripetutamente e di recente, essi risultano tuttora validi

(www.eda.admin.ch/eda/it/home/rep/asia/vphl/rhphi.html): vi sono pericoli per la sicurezza, terrorismo e sequestri, criminalità elevata; “Per quanto riguarda la descrizione delle zone a rischio, le indicazioni fornite sono approssimative; i pericoli non possono essere circoscritti esattamente a una precisa regione”; inoltre “I minori di 15 anni che viaggiano da soli, con un solo genitore o con una terza persona, sono soggetti a particolari formalità per quanto riguarda l'entrata nel Paese. Inoltre, le autorità d'immigrazione _____ possono trattenere il passaporto fino al momento della partenza dal Paese. Si raccomanda di informarsi per tempo sulle esatte disposizioni presso l'Ambasciata _____ a Berna.”; che nella fattispecie la destinazione scelta dal reclamante presenta dei pericoli reali e concreti per l'incolumità fisica delle minori, i quali non sono nemmeno circoscrivibili in modo esatto, pertanto non è detto che conoscendo le località ed evitando determinati luoghi il viaggio sia sicuro. Neppure l'Ambasciata svizzera potrebbe tutelare adeguatamente le minori ed intervenire in modo efficace nel caso di eventi negativi. In aggiunta non risulta che siano state espletate le necessarie formalità per i minori di 15 anni; che la vacanza in esame presenta un pericolo per la vita stessa delle minori a causa della sua destinazione ed esso non può essere scongiurato con altri provvedimenti, perciò la stessa non può essere concessa. Tale conclusione s'impone anche in assenza di una colpa del genitore beneficiario (cfr. BSK ZGB I - Schwenzer, ad art. 274 CC no. 4; Pichonnaz/Rumo-Jungo, *Enfant et divorce*, Schulthess 2006, pag. 111); che a questo si aggiunga che finora il padre ha avuto con sé le minori per diritti di visita molto più brevi; secondo la convenzione per l'affidamento familiare (pag. 5) le vacanze avrebbero dovuto essere stabilite d'intesa tra padre, nonni, autorità e UFaM - ciò che non è stato il caso - inoltre i trascorsi penali del reclamante raccomandano innanzitutto prudenza e

secondariamente di proseguire per gradi nell'aumento della durata dei diritti di visita; che alla luce di tutte le circostanze la posizione dell'autorità di prime cure è giustificata; che quest'ultima aveva dato la facoltà al padre di presentare un altro programma, scegliendo un'altra meta, entro un termine ormai scaduto; di conseguenza costui può tentare di provvedervi, fornendo sin da subito delle informazioni complete, e sperando di riuscire a raccogliere l'accordo di tutte le parti; che secondo l'art. 314a CC il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall'autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano (cpv. 1); nel verbale dell'audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali risultanze (cpv. 2); il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione (cpv. 3); che per la norma appena citata l'autorità deve sentire il minore nelle procedure che lo riguardano, così come è il caso nella fattispecie; che nel caso concreto, considerato che a priori la meta appare pericolosa, si prescinde dal rinvio degli atti all'autorità di primo grado, poiché l'audizione delle minori si configurerebbe come un mero esercizio procedurale, che non muterebbe le controindicazioni fornite dal DFAE, col rischio peraltro di creare loro inutili tensioni. Del resto anche se loro volessero andare nelle _____, non si potrebbe fare astrazione dei pericoli esistenti per la loro vita. Tuttavia nel caso in cui fosse presentata una nuova destinazione e non apparissero elementi contrari alla realizzazione di una vacanza, l'autorità di prime cure avrà l'accortezza di sentire le ragazze prima di statuire al riguardo; che in esito il reclamo è respinto; che tassa e spesa di giustizia seguono la soccombenza e dovrebbero essere imputate a RE 1, tuttavia esse saranno moderate, posto che egli non dispone di particolari conoscenze giuridiche ed ha agito con atti propri senza l'ausilio di un legale; che relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla regolamentazione del diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore ;

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.